



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - SORA

### REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

#### ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" di Sora (FR), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.
2. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
  - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti maggiorenni, dai genitori/tutori legali degli studenti minorenni dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento;
  - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione.
3. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

#### ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
  - il Dirigente Scolastico, membro di diritto che lo presiede
  - due insegnanti, indicati dal collegio dei docenti
  - un rappresentante degli studenti, indicato dalla rispettiva componente
  - un rappresentante dei genitori/tutori legali, indicato dalla rispettiva componentetutti nominati dal Consiglio d'Istituto.
2. Sono inoltre designati tre membri supplenti (un docente, uno studente, un genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento, v. commi 3, 4, 5 e seguenti).
3. Le componenti alunni, docenti e genitori/tutori legali dovranno essere diversificate per classe di appartenenza
4. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene di norma nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
5. L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno e, comunque, fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
6. I genitori/tutori legali e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o propria.

7. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

8. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Qualora fossero incompatibili anche i supplenti, il Consiglio nominerà supplenti ad hoc.

9. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

### ART. 3 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito anche in presenza di tre membri su cinque.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile esclusivamente ai portatori di interessi, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. L'organo si riunisce con almeno la metà più uno dei membri (tre su cinque)

### ART. 4 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori/tutori legali (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

2. Il ricorso deve essere presentato, di norma, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione o del suo differimento. I ricorsi presentati oltre il termine di trenta giorni, in nessun caso saranno presi in considerazione.

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

6. L'organo si riunisce, di norma, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso e alla seduta chiama a partecipare lo studente maggiorenne, i genitori/tutori legali dello studente minorenni a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare o il dipendente/i dipendenti coinvolti/i.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli sarà chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
10. Il Dirigente Scolastico provvederà a informare l'alunno maggiorenne/la famiglia dell'alunno minorenni/il dipendente con lettera raccomandata e il Consiglio di Classe tramite notifica scritta.

#### ART. 5 – APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento deve essere approvato con la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi nelle prime due votazioni del Consiglio di Istituto e a maggioranza semplice dalla terza votazione.
2. Eventuali modifiche e integrazioni devono essere proposte al Consiglio di Istituto dal Dirigente Scolastico, dalla Giunta Esecutiva o da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio ed approvate con le modalità di cui al comma precedente.

#### ART. 6 – DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento sarà reso pubblico tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Liceo.

#### ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto e resterà in vigore fino a revisione/abrogazione.
2. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto, che si pronuncerà con la maggioranza assoluta (la metà più uno degli aventi diritto).

**Approvato, all'unanimità dei presenti, dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 dicembre 2016**